

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2597 del 23/05/2017
Oggetto	RN08T0017 - occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Marecchia, sponda sinistra di mq 15.237
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2682 del 22/05/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 06/04/2016 assunta a prot. n. PG.2016.0267603 in data 14/04/2016 **S.A.I.F. S.r.l.**, C.F./P.IVA 01458420401, con sede in Via Emilia , 190, loc. S. Martino in Riparotta, del Comune di Rimini(RN), in persona del legale rappresentante Primo Pesaresi, pec saif@cert.infotelmail.it corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto il rinnovo della concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Marecchia, sponda sinistra di mq 15.237 da destinare ad uso:

- Mq 2.891 pertinenza attività commerciale;
- Mq 112 area cortiliva e fabbricato adibito a ricovero animali;
- Mq 12.234 area agricola a prato permanente e pioppeto sita nel comune di Comune di Rimini(RN) in loc. S. Martino in Riparotta;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n. 43 del 22.02.2017 periodico parte seconda e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico DPC/2017/747 del 13.03.2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione in oggetto possa essere assentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 3.612,52 (tremilaseicentododici/52).

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto digitalmente il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in 22/05/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 3.612,52 (tremilaseicentododici/52);
 - c) l'importo relativo all'integrazione del deposito cauzionale pari a € 163,67 (centosessantatre/67) a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora nulla osti al termine della Concessione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

di concedere a S.A.I.F. S.r.l., **C.F./P.IVA 01458420401**, con sede in Via Emilia , 190, loc. S. Martino in Riparotta, del Comune di Rimini(RN, in persona del legale rappresentante Primo Pesaresi, pec saif@cert.infotelmail.it la concessione nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa a all'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Marecchia, sponda sinistra di mq 15.237 da destinare ad uso:

- Mq 2.891 pertinenza attività commerciale;
- Mq 112 area cortiliva e fabbricato adibito a ricovero animali;
- Mq 12.234 area agricola a prato permanente e pioppeto; sita nel comune di Comune di Comune di Rimini(RN) in loc. S. Martino in Riparotta;

così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti della Direzione Tecnica - Area Coordinamento e Rilascio concessioni;

di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

1. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2022**;
2. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
3. di stabilire nella misura di **€ 3.612,52** (tremilaseicentododici/52) il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla

presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;

4. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: SAC di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, IT25R0760102400001018766707 STB - Romagna
7. di dare atto che l'integrazione del deposito cauzionale costituito in **€ 163,67** (centosessantatre/67) è stato versato;
8. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n. 24;
10. di dare atto che il presente provvedimento **deve essere assoggettato a registrazione fiscale** da parte del concessionario **entro il termine di giorni 20** dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;
11. di stabilire che l'atto registrato deve essere inoltrato in copia al servizio scrivente;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
14. di dare atto che il responsabile del procedimento è la l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
15. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;
16. di stabilire:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
17. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
18. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
19. di notificare il presente atto via PEC al concessionario.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di S.A.I.F. S.r.l., **C.F./P.IVA 01458420401**, con sede in Via Emilia , 190, loc. S. Martino in Riparotta, del Comune di Rimini(RN), pec saif@cert.infotelmail.it, in persona del legale rappresentante, Sig. Primo Pesaresi.
(Pratica SISTEB n. RN08T0017)

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla determinazione n. 1116 del 4/2/2011.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Marecchia, sponda sinistra di mq 15.237 da destinare ad uso:

- Mq 2.891 pertinenza attività commerciale;
- Mq 112 area cortiliva e fabbricato adibito a ricovero animali;
- Mq 12.234 area agricola a prato permanente e pioppeto;

sita nel comune di Comune di Comune di Rimini(RN) in loc. S. Martino in Riparotta.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al **31/12/2022**. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato in € 3.612,52

(tremilaseicentododici/52). In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone per l'anno 2017 è fissato € 3.612,52 (tremilaseicentododici/52).

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale aggiornato costituito in € 3.612,52 (tremilaseicentododici/52) in relazione al rilascio della citata concessione, è stato integrato fino alla concorrenza col versamento di € 163,67 (centosessantatre/67). L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall' Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell' Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa

valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVENTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

- a) Il Sig. Primo Pesaresi è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per i rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti.
- b) L'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile (ARSTePC) non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene alluvioni e fenomeni alluvionali, erosione mutamento dell'alveo. L'ARSTePC non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.
- c) L'ARSTePC resta, in ogni caso, estranea a eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Per accettazione:

Luogo

data

Il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.